

ALLEGATO ALLA DELIBERA COMMISSARIALE N. 284 DEL 31.5.1995

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di Classe IV

PARTE I - OCCUPAZIONE PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 30%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. tre categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml. la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq.;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino al 1.000 mq.;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V e VI.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE			TARIFFA PER CATEGORIA		
				1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale e	per mq.	£.	64.000	38.400	19.200
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione ___%)	per mq.	£.	64.000	38.400	19.200
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq.	£.	19.200	11.520	5.760
4	Passi carrabili:					
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria del 50%)	per mq.	£.	32.000	19.200	9.600
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 90%)	per mq.	£.	57.600	34.580	19.200
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (Riduzione obbligatoria del 50%)	per mq.	£.	32.000	19.200	9.600
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzabili dal proprietario (Riduzione al 40%)	per mq.	£.	25.600	15.360	7.680
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 70%)	per mq.	£.	44.800	26.880	13.440
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq.	£.	64.000	38.400	19.200

PARTE III - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

La tassa si applica, in relazione alle are di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA		
			1^ cat.	2^cat.	3^ cat.
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. £.	6.000	3.600	1.800
	Tariffa oraria	“ “ “	250	150	75
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (Rid. del ____%)	per mq. £.	6.000	3.600	1.800
	Tariffa oraria	“ “ “	250	150	75
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. £.	1.800	1.080	540
	Tariffa oraria	“ “ “	75	45	25
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 50%)	per mq.£.	9.000	5.400	2.700
	Tariffa oraria	“ “ “	375	225	115
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%)	per mq. £.	3.000	1.800	900
	Tariffa oraria	“ “ “	125	75	40
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	per mq. £.	1.200	720	360
	Tariffa oraria	“ “ “	50	30	15
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Riduzione del 30%)	per mq. £.	4.200	2.520	1.260
	Tariffa oraria	“ “ “	175	105	55
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione del 40%)	per mq. £.	3.600	2.160	1.080
	Tariffa oraria	“ “ “	150	90	45
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq. £.	1.200	720	360
	Tariffa oraria	“ “ “	50	30	15
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta 50%) e riduzione del 30% prevista per le occupazioni non inferiori a giorni 15	per mq. £.	2.100	1.260	630
	Tariffa oraria	“ “ “	90	55	30

PARTE IV - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.
3.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione	£. 500.000	300.000	150.000
3.2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	£. 50.000	-----	-----
3.3	Occupazione con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	£. 200.000	120.000	60.000
	Per ogni km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa	£. 40.000	24.000	12.000

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, al massimo, il 50% delle spese medesime.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.
5.1	Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non inferiore a 30 giorni:			
	- fino a 1 km lineare	£. 30.000	18.000	9.000
	- superiore al Km lineare	£. 45.000	27.000	13.500
5.2	Occupazione di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:			
	- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni;			
	- fino ad 1 km lineare	£. 39.000	23.400	11.700
	- superiore al km lineare	£. 58.500	35.100	17.550
5.3	- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180			
	- fino a 1 km lineare	£. 45.000	27.000	13.500
	- superiore al km lineare	£. 67.500	40.500	20.250
5.4	- del 10% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni			
	- fino ad 1 km. lineare	£. 60.000	36.000	18.000
	- superiore ad 1 km lineare	£. 90.000	54.000	27.000

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITÀ' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.
A	Centro abitato	£. 114.000	68.400	34.200
B	Zona limitrofa	£. 60.000	36.000	18.000
C	Sobborghi e zone periferiche	£. 30.000	18.000	9.000
d	Frazioni	£. 15.000	9.000	15.000

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di duo o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

N.	LOCALITÀ' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.
A	Centro abitato	£. 30.000	18.000	9.000
B	Zona limitrofa	£. 22.000	13.200	6.600
C	Frazioni, sobborghi, zone periferiche	£. 15.000	9.000	4.500

ALLEGATO ALLA DELIBERA COMMISSARIALE N. 284 DEL 31.5.1995

R E G O L A M E N T O

INDICE SISTEMATICO Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Oggetto della tassa
- Art. 2 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 4 - Rimborso di spesa
- Art. 5 - Deposito cauzionale
- Art. 6 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 7 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 8 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 - Occupazioni d'urgenza
- Art.10 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art.11 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art.12 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art.13 - Occupazioni abusive
- Art.14 - Obblighi del concessionario
- Art.15 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art.16 - Costruzione gallerie sotterranee

Capo II

- Art.17 - Classificazione del Comune
- Art.18 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art.19 - Tariffe
- Art.20 - Soggetti passivi
- Art.21 - Durata dell'occupazione
- Art.22 - Criterio di applicazione della tassa
- Art.23 - Misura dello spazio occupato
- Art.24 - Passi carrabili
- Art.25 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art.26 - Aree destinate a parcheggio
- Art.27 - Distributori di carburante
- Art.28 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art.29 - Aree destinate a mercati
- Art.30 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di
- Art.31 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari
- Art.32 - Maggiorazioni della tassa
- Art.33 - Riduzioni della tassa permanente
- Art.34 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa
- Art.35 - Riduzione tassa temporanea
- Art.36 - Esenzione dalla tassa
- Art.37 - Esclusione dalla tassa
- Art.38 - Sanzioni
- Art.39 - Versamento della tassa
- Art.40 - Rimborsi
- Art.41 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
- Art.42 - Funzionario Responsabile Uffici interessati

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art 1

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù' di pubblico passaggio. In assenza di titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio e' tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività' da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù' pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù' pubblica.

Art. 2

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù' di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 3

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2) da redigersi sugli appositi modelli messi a disposizione dal servizio comunale interessato.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità' dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro QUINDICI giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant' altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno QUINDICI giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

7. Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art.4 Rimborso di spese

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente art. 3 dovrà essere allegata la quietanza attestante la costituzione di un fondo rimborso-spese come dal seguente, prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA

	Rimborso spese stampati	Diritti di istruttoria	Diritti di sopralluogo	Totale
Occupazione permanente	£. 2.000	£. 8.000	£. 20.000	£. 30.000
Passi carrabili	£. 2.000	£. 8.000	£. 15.000	£. 25.000
Occupazione temporanea	£. 2.000	£. 8.000	£. 15.000	£. 25.000

2. Gli importi di cui al precedente comma potranno essere variati in ogni momento con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 5 Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi a termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, sarà prescritto il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, nella misura stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6 Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.507/93 e del successivo art.20 del PRESENTE REGOLAMENTO, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata

entro TRENTA giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di PRIMA APPLICAZIONE della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 7

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche, già individuate da Comune, in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di UNA ORA ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno- DUECENTO -metri.

Art. 8

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, LA CATEGORIA DELL'AREA, la tariffa, l'importo della tassa dovuta e le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione nonché quelle eventuali che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, verso i quali risponderà sempre ed unicamente l'utente.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Minturno.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro TRENTA giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno CINQUE giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

8. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Art. 9

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 10

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno DIECI giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4. Il mancato pagamento della tassa costituisce diniego al rinnovo della concessione e/o autorizzazione.

Art. 11

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei QUINDICI giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei DIECI giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa gia' assolta non verra' restituita.

Art.12

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituira' la tassa gia' pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quanto altro.

Art.13 occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dallo stesso Codice Civile.

Art.14 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti della Polizia locale e/o al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e la relativa ricevuta di pagamento della tassa.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 15 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 16 Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al TRENTA per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, inottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 17 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla QUARTA classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 18 Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in TRE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalita' stabilite dal predetto art. 42.

Art. 19 Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il PRIMO GENNAIO dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria CENTO per cento;
- seconda categoria SESSANTA per cento;
- terza categoria TRENTA per cento.

Art. 20 Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Minturno.

Art. 21 Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 22 Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle TRE categorie di cui all'art.18 di questo REGOLAMENTO ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 23 Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 e dal precedente art. 22 del presente Regolamento la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq o al ml, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno CINQUANTA centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 24 Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Art. 25

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi etc.) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art.26

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, si applica la tariffa ordinaria stabilita per ciascuna categoria, ridotta del TRENTA per cento ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento.

2. Ove l'area dei parcheggi sia data in concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanentemente rapportata alla intera superficie concessa.

Art.27

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, della acqua e dell'aria compressa

ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione permanente di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art.28

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art.29

Aree destinate a mercati

1. Le occupazioni realizzate dagli ambulanti su aree preventivamente sottratte all'uso pubblico e destinate con atto proprio del Comune a MERCATO con assegnazione di posti fissi o stands, sono permanenti o temporanee a seconda della durata stabilita nell'atto di concessione.

2. Le occupazioni realizzate dai soggetti indicati nel comma precedente su strade, piazze o su aree che comunque ritornano all'uso pubblico sono temporanee.

Art.30

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa.

3. Per le occupazioni temporanee non inferiori a QUINDICI GIORNI, la tariffa è ridotta del TRENTA per cento.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art.31

Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali,

per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime

Art. 32

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del VENTI per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installzioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del CINQUANTA per cento.

Art. 33

Riduzioni della tassa permanente

1. n ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e dal D.lgs 566/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

A) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa e' cosi' ridotta:

a) per i primi 200 mq. eccedenti, del DIECI per cento;

b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del TRENTA per cento;

c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del CINQUANTA per cento.

B) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al TRENTA per cento.

C) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i PASSI carrabili la tariffa e' ridotta al CINQUANTA per cento.

D) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i PASSI carrabili costruiti DIRETTAMENTE dal Comune, la tassa e' calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 24 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.

E) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 37 del PRESENTE REGOLAMENTO e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, si vieta la sosta indiscriminata

sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria e' ridotta al NOVANTA per cento.

F) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa e' ridotta al QUARANTA per cento per i PASSI CARRABILI costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.

G) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i PASSI CARRABILI di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria e' ridotta al SETTANTA per cento.

Art.34

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

2. L'affrancazione della tassa ha effetto dall'anno successivo a quello in cui e' realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

3. Il soggetto e' tenuto a comunicare al Responsabile del Servizio della tassa occupazione del suolo pubblico, entro i DIECI giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con l'indicazione del passo carrabile affrancato, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

4. Il Responsabile del Servizio provvede, entro SEI mesi dalla ricezione di quanto al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendo l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa. Trascorsi SEI mesi senza alcuna comunicazione da parte del Responsabile del Servizio della tassa di che trattasi, il procedimento di affrancazione e' da considerarsi definitivo.

Art. 35

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al TRENTA per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art.42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a

100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 6 - per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del TRENTA per cento.

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del QUARANTA per cento.

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del CINQUANTA per cento. In tal caso il contribuente sottoscrive un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione, in un'unica soluzione se l'importo non è superiore a £. 500 MILA, o in quattro rate senza interessi se è superiore a detto importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Art. 36

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali.

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasioni di festività e di ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avviene nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazioni o manutenzioni riguardanti infissi, pareti etc. etc. della durata non superiore di UNA ORA.

Art.37

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 38

Sanzioni

1. SOPRATTASSE

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. PENE PECUNIARIE

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L.50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 39 Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. La tassa, se l'importo supera £.500 MILA può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
6. Per le occupazioni che si realizzano nel corso dell'anno, è consentita la rateizzazione alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse, mentre per quelle che si realizzano successivamente alla data del 31 luglio, è consentita la rateazione in due rate di uguale importo, scadenti rispettivamente nel mese di inizio della occupazione e nel mese di dicembre, ovvero nel mese di cessazione dell'occupazione se la scadenza è anteriore del 31 dicembre.

Art. 40 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 41 Accertamenti, Rimborsi e Riscossione coattiva della tassa (Art.51 D.Lgs 15/11/93 n.507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalita' di cui al precedente art.33 entro SESSANTA giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di SESSANTA giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante Raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del TERZO anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del DPR 28/1/88 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di TRE ANNI dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro NOVANTA giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 42

Funzionario Responsabile Ufficio interessati

1. L'ufficio preposto alla ricezione ed alla istruzione delle domande è la Sezione Economato. Detto Ufficio si avvarrà di volta in volta e a secondo delle richieste dell'apporto di tutti gli Uffici il cui parere sarà necessario acquisire ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o concessione stessa (Polizia Urbana, Ufficio Tecnico).

2. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del decreto 507.

3. Il predetto funzionario, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma del Decreto 507;

B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;

C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dell'obbligo del pagamento del tributo previsto dall'art. 44, comma 11 del decreto 507.

4. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati o fogli a moduli continui e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere scrupolosamente aggiornati e conservati dal Responsabile del Servizio della tassa in questione.

5. È in facoltà del funzionario responsabile, istituire in luogo dei predetti registri, un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

6. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui al comma precedente spettano al Concessionario, il quale e' tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'ammontare degli estremi e delle quietanze rilasciate dal Tesoriere Comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio di conto corrente postale.

7. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 43 Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento emessi dal Comune e' ammesso ricorso al competente Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio e in seconda istanza, quando l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L.300.000 (a norma dell'art.69, settimo comma, D.L.311/93) al Ministero delle Finanze nei termini e con le modalita' previste dall'art.20 del DPR 638 del 26.10.72.

2. Tale disciplina resterà in vigore fino all'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, alle quali e' demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali, a norma dello art.2 del D.Lgs 31.12.92 n.546 e successive modificazioni.

3. Sino a tale insediamento contro le risultanze dei ruoli, le cui controversie sono parimenti demandate alle nuove Commissioni tributarie, si porta' ricorrere nei modi e nei termini di cui all'art.63 del DPR 28.1.88 n. 43.

Art.44 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.